

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL  
CONTROLLO E LA SORVEGLIANZA DI TUTTE LE  
APPARECCHIATURE CON SORGENTI  
RADIOGENE INSTALLATE PRESSO GLI SCALI  
AEROPORTUALI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E  
GROTTAGLIE (TA)**

**SMART CIG Z0E1C74EF5**

**CAPITOLATO TECNICO**

## Sommario

1. TERMINOLOGIA.....	3
2. PREMESSA.....	3
3. OGGETTO DELL'INCARICO.....	4
4. OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL ESPERTO QUALIFICATO.....	4
5. COMUNICAZIONI AD ADP E RELATIVI ADEMPIMENTI.....	5
6. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE.....	6
7. CONSISTENZA MACCHINE RADIOGENE.....	7
8. DURATA DELL'INCARICO.....	7
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.....	8
10. OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO.....	8
11. DISCIPLINA ECONOMICA – PAGAMENTI.....	9
12. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO .....	10

## 1. TERMINOLOGIA

Nel seguito del documento deve intendersi:

- per **Azienda o Stazione appaltante o AdP** la Aeroporti di Puglia S.p.A. (società di gestione del Sistema Aeroportuale Pugliese);
- per **Capitolato Tecnico o CT** il presente documento;
- per **Incaricato o Professionista o Concorrente**, l'Esperto qualificato aggiudicatario dell'incarico di controllo e sorveglianza di tutte le apparecchiature con sorgenti radiogene installate presso gli scali aeroportuali di Aeroporti di Puglia;
- per **Documentazione di Gara** l'insieme costituito dai seguenti documenti:
  - **Lettera d'invito contenente il Disciplinare di gara,**
  - **Capitolato Tecnico,**

che congiuntamente e complessivamente forniscono le informazioni per la gara, definiscono condizioni, termini e modalità di espletamento e contrattualizzazione.

## 2. PREMESSA

Considerato che:

- Aeroporti di Puglia S.p.A. detiene e impiega apparecchiature radiogene e/o contenenti sostanze radioattive al fine di effettuare controlli di sicurezza sui bagagli dei passeggeri e sulle merci da stiva durante le operazioni di imbarco, nonché di sbarco merci e passeggeri provenienti da nazioni extra-UE;
- ai sensi di quanto disposto al Capo VIII (art. 59 e segg.) del D.Lgs. 230/1995, così come integrato dal D.Lgs. 241/2000 e dal D. Lgs. 257/2001, i datori di lavoro esercenti attività comportanti un rischio non nullo derivante da radiazioni ionizzanti devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica degli ambienti e dei lavoratori eventualmente esposti a sorgenti radiogene, nonché la sicurezza della popolazione e le prove di accettazione sulle apparecchiature radiogene in dotazione;
- per tutto quanto esposto al punto precedente e ai sensi di quanto disposto dal ridetto D.Lgs. 230/1995, vi è l'obbligo per AdP di avvalersi di un Esperto qualificato cui affidare l'incarico di consulenza per le prestazioni di radioprotezione, nonché tutte le attribuzioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 230/1995;
- il servizio in oggetto è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D.Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" alle procedure di affidamento, "per quanto compatibili";
- la Società AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. (di seguito anche "AdP"), con sede legale al Viale Enzo Ferrari s.n.c. - 70128 Bari, nella persona del Datore di Lavoro, l'Amministratore Unico di AdP, Dott. Giuseppe Acierno, che ai fini del presente incarico elegge domicilio presso la ridetta sede legale, intende affidare

l'incarico in oggetto a uno dei due professionisti che hanno presentato istanza di iscrizione negli Elenchi di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la categoria "Sorveglianza e controllo sorgenti radiogene ex D.Lgs 230/95", in possesso della qualifica di "Esperto Qualificato";

- si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo stimato a base di gara pari a **€ 16.000,00**, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 633/72, con oneri previdenziali da valutarsi come per legge, senza costi della sicurezza correlati a rischi da interferenze esterne;

si forniscono elementi informativi, quantitativi e qualitativi che caratterizzano sia l'attuale situazione operativa che gli aspetti tecnologici e funzionali ritenuti critici ed essenziali cui il professionista dovrà attenersi.

### **3. OGGETTO DELL'INCARICO**

L'attività oggetto del presente incarico è quella di radioprotezione e controllo sulle apparecchiature radiogene o comunque contenenti sostanze radioattive, collocate presso gli Scali aeroportuali di AdP, per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli art. 79 e segg. del D. Lgs. n. 230 del 17.03.1995, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 241 del 26.05.2000 e dal D. Lgs. n. 257 del 09.05.2001.

L'incarico s'intenderà esteso automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche e/o integrazioni al citato Decreto Legislativo per quanto attiene ai compiti affidati all'Esperto qualificato.

AdP, per il tramite del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, assicurerà all'Esperto qualificato ogni supporto organizzativo, collegamento operativo e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

### **4. OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DELL' ESPERTO QUALIFICATO**

L'Esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto di AdP dovrà:

- a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 del D.Lgs. 230/1995 e dare indicazioni ad AdP nell'attuazione dei compiti di cui al predetto articolo;
- b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
  1. procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno degli scali aeroportuali in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
  2. effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
  3. eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;

## **AEROPORTI DI PUGLIA**

4. effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
- c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
- e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, AdP nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne dovrà essere eseguita, a norma dell'articolo 75 del D.Lgs. 230/1995, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui alla precedente lettera c).

La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne dovrà essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui sopra risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa potrà essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A potrà essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.

L'Esperto qualificato comunicherà per iscritto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di AdP, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, nonché quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

L'Esperto qualificato dovrà inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dell'utenza aeroportuale secondo i principi di cui al Capo IX del D.Lgs. 230/1995; in particolare dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dell'utenza aeroportuale in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento dovranno essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

## **5. COMUNICAZIONI AD ADP E RELATIVI ADEMPIMENTI**

In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'Esperto qualificato indicherà in apposita relazione scritta da depositarsi presso l'Ufficio protocollo di AdP:

- a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte di AdP delle attività che questi debbono svolgere;

- c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 230/1995 ;
- d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75 D.Lgs. 230/1995, dei lavoratori esposti e della popolazione;
- e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

AdP provvederà ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni ricevute; si assicurerà altresì che l'Esperto qualificato trasmetta al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i risultati delle valutazioni di cui alla precedente lettera e) relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all'articolo 79, comma 6 del D.Lgs. 230/1995.

AdP garantirà le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra l'Esperto qualificato e il Servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. L'Esperto qualificato sarà tenuto a partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del predetto D. Lgs. n. 81/2008.

## **6. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE**

L'Esperto qualificato dovrà provvedere, per conto di AdP, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:

- a) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 230/1995 relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7 del D.Lgs. 230/1995;
- b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 230/1995, nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);
- c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
- d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;
- e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. 230/1995, nonché alle altre modalità di esposizione;
- f) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.

AdP s'impegna a conservare:

- a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui alla lettera b) del precedente capoverso;
- b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività d'impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui alle lettere a) e c) del precedente capoverso;
- c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente capoverso.

AdP s'impegna inoltre, entro tre mesi dalla cessazione dei singoli rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, a consegnare la documentazione di cui alle lettere d), e) e f), primo capoverso del presente punto, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che provvederà alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 230/1995, all'Ispettorato medico centrale all'ISPESL, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dal medesimo articolo 90, comma 3.

In caso di cessazione definitiva dell'attività di AdP, i documenti di cui alle lettere a), b) e c), primo capoverso del presente punto, verranno consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.

## 7. CONSISTENZA MACCHINE RADIOGENE

Aeroporti di Puglia S.p.A. detiene e impiega le seguenti apparecchiature radiogene :

Aeroporto di Bari		Aeroporto di Brindisi		Aeroporto di Foggia		Aeroporto di Grottaglie	
n.5	FEP ME 640	n.4	FEP ME 640 06	n.1	FEP ME 640	n.3	FEP ME 640 R
n.1	FEP ME 640R	n.3	FEP ME 640 R	n.1	FEP ME 640 R	n.1	Itemiser
n.1	FEP ME CARGO	n.1	FEP ME 975 MC	n.1	FEP ME 975 HC		
n.1	NUCT AVIATION	n.3	VIS 108 HR	n.1	Itemiser		
n.5	VIS HR	n.3	Itemiser				
n.4	Itemiser						

L'Esperto qualificato dovrà provvedere, come atto iniziale e propedeutico all'attività successiva al censimento delle apparecchiature in dotazione agli Scali aeroportuali di AdP. La relazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile della Sicurezza di AdP.

## 8. DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà una durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di nomina, salvo risoluzione anticipata del rapporto da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, con preavviso di almeno dieci giorni.

Resta inteso che in ogni caso l'incaricato nominato continuerà ad esercitare le funzioni di Esperto Qualificato sino al subentro del nuovo incaricato per il periodo dicembre 2017 – dicembre 2018.

## **9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1 del citato art. 1455 cod. civ., aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico di Aeroporti di Puglia SpA;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento del servizio.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r all'incaricato di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 cod. civ.

In caso di risoluzione si procederà alla liquidazione del solo lavoro già svolto che, a insindacabile giudizio di AdP, verrà giudicato regolarmente eseguito.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., si riserverà la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

## **10. OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dalla Stazione appaltante con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'incaricato (c.d. vendor) si obbligherà a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;



b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

c) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;

d) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali.

## **11. DISCIPLINA ECONOMICA – PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 gg. d.f., e comunque previa vidimazione da parte del Responsabile della Sicurezza di AdP a seguito di verifica della sua regolarità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'incaricato assumerà tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura dovrà riportare il riferimento alla specifica lettera di incarico oggetto della prestazione (numero di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico e il nr. di SMART CIG del presente appalto. Dovrà essere intestata a AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.- Viale Enzo Ferrari - 70128 Bari- Palese, - P.I. 03094610726.

La fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: [ciclopассивo@pec.aeroportidipuglia.it](mailto:ciclopассивo@pec.aeroportidipuglia.it) in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da Circolare Amministrativa Nuova Gestione Fatture Fornitori, Prot. 376/2015.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare ad AdP:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale è dedicato;
- le generalità ed il codice fiscale della persona/e delegata ad operare su tale conto dedicato;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

## 12. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario sarà responsabile nei confronti di Aeroporti di Puglia dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle attività inerenti l'incarico in oggetto.

L'Aggiudicatario solleverà la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente incarico. A tal uopo verrà prodotta polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (o Rc terzi, nel caso in cui l'incaricato sia una società) per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con idoneo massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

L'Aggiudicatario assumerà l'obbligo, anche in relazione alla natura delle prestazioni affidate, di osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati e delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto, di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

In linea generale, l'obbligo di riservatezza resterà in capo all'Aggiudicatario anche dopo il termine dell'appalto e sino a che le informazioni connesse al medesimo non siano divenute manifestamente già di pubblico dominio. Il professionista si impegnerà per l'osservanza di detti obblighi di riservatezza anche per parte dei propri dipendenti restando sempre l'unico responsabile verso la Stazione appaltante a questo titolo.

L'affidatario si impegnerà, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

IL RUP

Ing. Giovanni Mongelli

